

SECONDO ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016
SOTTOSCRITTO IL 21 NOVEMBRE 2016

**Utilizzo della riserva del 50% ex art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2
comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185**

VISTI:

- l'art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.l. 1° agosto 2014, n.83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- l'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l'altro, per l'anno 2016, prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Partiti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016;
- l'Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritto il 27 ottobre 2016;

VISTI, in particolare:

- l'art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016;

CONSIDERATO che:

- il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione;
- la possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia;
- a tale scopo, Regione Lombardia ha elaborato una stima delle risorse finanziarie attualmente disponibili partendo dai dati rilevabili dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella banca dati percettori INPS alla data del 13/11/2016 tenendo in considerazione i seguenti elementi:
 - le risorse finanziarie complessivamente assegnate alla Regione nel triennio 2014, 2015 e 2016;
 - l'individuazione, riguardo a ciascuna annualità, della quota del 50% quale tetto per la riserva di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod.;
 - la decurtazione delle somme relative ai trattamenti già erogati dall'INPS o ancora da erogare sulla base delle domande decretate;
 - l'accantonamento di una quota relativa alle istanze per le quali è necessario emanare i provvedimenti concessori;

- le risorse necessarie per le azioni di politica attiva;
- alla data del 13/11/2016 la stima delle risorse destinabili alla riserva del 50% per gli ammortizzatori sociali in deroga di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. è di € 30.000.000;
- l'Accordo Quadro 2016, nell'ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell'anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra;
- l'Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritto il 27 ottobre 2016 individua ulteriori tipologie di destinatari; lo stesso è sostituito integralmente dal presente Addendum, fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono di ricorrere all'utilizzo della quota di riserva prevista dall'art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie di aziende:

- a) Aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate;
- b) Aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all'art. 2 comma 7 del D.l. n. 83473/14;
- c) Aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, anche attraverso la cessione o l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;
- d) Aziende con un numero di addetti non superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS;
- e) Aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che abbiano già utilizzato un massimo di 91 giorni di CIGD nel 2016 e siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS;

Per le tipologie c) e d) il periodo di CIGD autorizzato dovrà avere inizio nell'anno 2016, potrà protrarsi nell'anno 2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere le seguenti durate complessive:

1. Per la tipologia c) un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016;
2. Per la tipologia d) un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016;

Per la tipologia e) sarà possibile richiedere un periodo aggiuntivo fruibile entro il 30 dicembre 2016.

Le aziende di cui alla tipologia c) dovranno produrre la documentazione relativa ad azioni attivate per la cessione o per l'affitto, anche parziale, dell'azienda condizionati al mantenimento dei rapporti di lavoro con il personale in forza.

Inoltre, nei casi di istanze di aziende di cui alla tipologia c), la consultazione sindacale dovrà concludersi con l'esame congiunto in sede pubblica presso l'Agenzia Regionale per l'Istruzione Formazione e Lavoro (ARIFL), ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia per l'esame congiunto della situazione aziendale.

In tal caso il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell'esame congiunto.

Nel caso di aziende di tipologia c) che abbiano precedentemente concluso la consultazione sindacale in sede pubblica prevista nell'Addendum sottoscritto il 27 ottobre 2016 ed intendano avvalersi delle nuove possibilità disposte dal presente Addendum dovrà essere richiesto un nuovo esame congiunto in sede pubblica.

L'esame congiunto andrà chiesto ad ARIFL al seguente indirizzo PEC: arifl@pec.regione.lombardia.it.

Gli accordi di CIGD stipulati in sede sindacale ai sensi del presente Addendum non possono essere sottoscritti né prevedere una decorrenza del trattamento in data antecedente alla data di sottoscrizione dell'Addendum medesimo.

Per quanto non disciplinato dal presente Addendum restano in essere tutti i criteri previsti nell'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016.

La Regione comunicherà, attraverso i canali istituzionali, la modalità con cui dovranno essere presentate le domande per i trattamenti finanziabili a seguito del presente Addendum.

Non è prevista alcuna estensione delle possibilità di accesso alla mobilità in deroga rispetto a quelle già previste nell'Accordo Quadro 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016.

Le autorizzazioni inerenti alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga saranno emesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Si esclude fin d'ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno essere autorizzate nel limite del 50 % delle risorse attribuite dallo Stato secondo quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod.

Entro il 16 dicembre 2016 le parti verificheranno la possibilità di utilizzare, anche per il 2017, l'opzione fra prestazione dei Fondi di solidarietà e CIGD.

Milano, 21 novembre 2016

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Lombardia

Per ANMIC

Per ANMIL

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane _____

Per CNA Lombardia

Per Compagnia delle Opere

Per Confagricoltura Lombardia

Per Confapindustria Lombardia

Per Confartigianato Lombardia

Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia

Per Confcooperative Lombardia

Per Confesercenti Lombardia

Per Confindustria Lombardia

Per Federazione Regionale Coltivatori diretti

Per Legacoop Lombardia

Per CGIL

Per CISL

Per UIL

Per UGL

Per CISAL

Per CONFSAL

Consigliera Regionale
